

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Transfer pricing: distributori esteri e analisi di comparabilità***

di **Marco Bargagli**

Nell'ambito dell'**analisi di comparabilità** esperita dagli Uffici finanziari per accertare la corretta determinazione dei **prezzi di trasferimento *intercompany***, in applicazione della normativa sul *transfer price*, le società del gruppo che operano all'estero in qualità di **meri distributori** non sono **direttamente comparabili** rispetto ai **distributori italiani** (terzi indipendenti).

Tale importante principio è stato recentemente enunciato dalla Commissione Regionale Tributaria Toscana, nella sentenza n. 442/2017 emessa in data 15 novembre 2016.

Nella prassi commerciale, il **metodo del prezzo di rivendita** (cd. *Resale Price Method*) viene utilizzato nei casi in cui il distributore estero del gruppo provvede alla **mera commercializzazione** dei beni acquistati, senza apportare alcun valore aggiunto ai prodotti con particolare riferimento alle eventuali lavorazioni o trasformazioni effettuate sugli stessi beni oggetto della compravendita.

In buona sostanza, la consociata estera assume solo i **rischi di mercato** correlati alla **commercializzazione** dei prodotti acquistati destinati alla rivendita ed eventualmente di **solvibilità** del credito.

Sullo specifico metodo, il paragrafo 2 a) della [C.M. 32/1980](#), ha evidenziato che nel **valutare la similarità delle transazioni** devono essere considerati i seguenti fattori:

- **tipo di prodotto** oggetto della vendita;
- **funzioni esercitate** dal **rivenditore** in relazione al bene oggetto di rivendita;
- **effetto di funzioni particolari** sul prezzo di rivendita (es. incorporazione di **diritti immateriali**);
- **mercato geografico** in cui le funzioni sono svolte anche in relazione alle politiche commerciali poste in essere dall'impresa.

Ciò posto, la controversia risolta dai giudici toscani riguarda la valutazione della **congruità dei prezzi di trasferimento** intercorsi tra una **società italiana** e un'impresa **consociata**.

L'Ufficio finanziario, nel corso della verifica, ha ritenuto che la **distributrice estera** presentava un **profilo funzionale** sostanzialmente analogo rispetto a quello dei **distributori indipendenti** presenti sul **territorio italiano**.

Di conseguenza, i verificatori hanno ritenuto **pienamente comparabili** i prezzi praticati nei

confronti della **consociata distributrice estera**, rispetto a quelli applicati ai medesimi **distributori italiani** (soggetti terzi indipendenti).

In merito, la Commissione Tributaria Regionale Toscana ha **accolto il ricorso** presentato dal contribuente, rivalutando, nel merito, **l'analisi funzionale esperita** in quanto la stessa non aveva tenuto conto delle **emerse differenze** tra l'impresa consociata e i distributori indipendenti italiani sotto un duplice aspetto: **funzioni svolte** e **rischi assunti**.

In particolare, in sede di ricorso, l'Ufficio **aveva censurato** la sentenza di prime cure nella parte in cui il collegio ha ritenuto corretto il *transfer price* praticato con riferimento a un determinato prodotto, considerato che *“la contribuente cura l'intero processo produttivo accollandosi tutte le spese precedenti la cessione alla consociata estera e dunque svolgendo funzioni ben più rilevanti di quelle attribuite a quest'ultima, la quale sarebbe interessata solo dal processo distributivo sul mercato locale”*.

Sul punto, la Commissione Tributaria Regionale **ha respinto** la tesi dell'Ufficio considerato che, nei contratti di distribuzione stipulati con consociate estere, **non possono** rinvenirsi le **stesse condizioni** presenti nei **contratti stipulati con i distributori** (terzi indipendenti).

Sotto tale profilo, infatti, l'Ufficio ha posto a base della ripresa a tassazione **unicamente il dato numerico** rappresentato dal prezzo praticato sul mercato italiano nei confronti dei terzi indipendenti, senza **approfondire i criteri** che sono stati indicati nel **rapporto OCSE** al fine di valutare la **compatibilità** secondo il **principio di libera concorrenza**, in tal senso richiamando:

- le **varie funzioni** esercitate dalle imprese del gruppo (es. progettazione, *marketing*, produzione, ricerca e sviluppo) e il **patrimonio** utilizzato per le stesse funzioni;
- l'analisi delle **condizioni contrattuali** intercorse con i vari distributori;
- l'**ampiezza dei mercati**, l'**entità dell'offerta** e della **domanda**, la **presenza di concorrenza**.

In definitiva, il giudice di secondo grado ha considerato **l'analisi di comparabilità** esperita **non conforme agli standard OCSE** e, conseguentemente, ha **rigettato il ricorso** presentato accogliendo la tesi del contribuente verificato.



Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

Scopri le sedi in programmazione >